

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2490

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	9
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo firmato a Roma tra l'Italia e l'Iran il 25 luglio 1990 in materia di trasporti internazionali di merci su strada offre un quadro giuridico stabile alle relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi nel settore dei trasporti.

L'Accordo, inoltre, facilita i trasporti stradali di merci tra l'Italia e l'Iran nonché il transito attraverso i due territori a mezzo di veicoli immatricolati sul territorio nazionale secondo le modalità previste dall'Accordo in parola, favorendo ulteriormente l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Anche se l'interesse per la relazione di traffico è maggiore per la Parte iraniana, l'Accordo ha comunque una sua rilevanza economica perchè disciplina a regime i traffici di merci su strada con un interessante *partner* commerciale.

Al momento, il contingente di base annuale è di duemila autorizzazioni, che si scambiano in genere in due quote di mille autorizzazioni ciascuna.

L'Accordo comporta modesti oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione al funzionamento della Commissione mista.

In particolare l'Accordo prevede:

la definizione di vettore e di veicolo, precisando per quest'ultimo che il concetto ricomprende sia il veicolo singolo che il complesso veicolare, purchè entrambi i componenti siano immatricolati nello stesso Paese contraente (articolo 1);

l'assoggettamento al regime autorizzativo (articolo 2);

l'autorizzazione per affermare trasporti bilaterali, di transito e da e per Paesi terzi, con obbligo di riattraversamento del territo-

rio dello Stato di immatricolazione del veicolo (articolo 3);

l'invio dei moduli autorizzati dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente. Le autorizzazioni hanno validità tre mesi e sono utilizzabili per un viaggio di andata e ritorno (articolo 4);

un'autorizzazione speciale per i trasporti eccezionali (articolo 5);

che le autorizzazioni e tutti i documenti debbano trovarsi sul veicolo per essere esibiti a richiesta delle Autorità competenti. Le autorizzazioni debbono essere timbrate in entrata e in uscita dal territorio del Paese ove si svolge il trasporto (articolo 6);

il divieto del trasporto di cabotaggio (articolo 7);

l'obbligo di pagamento delle imposte ed oneri dovuti per i veicoli, per la loro circolazione e per le operazioni di trasporto, secondo la normativa vigente dello Stato contraente ove il trasporto si svolge. La Commissione mista ha la possibilità di concedere agevolazioni fiscali, da sottoporre ad approvazione o ratifica delle Autorità competenti delle due Parti contraenti (articolo 8);

l'assoggettamento dell'importazione temporanea dei veicoli alla normativa vigente nel Paese di importazione. Il combustibile e i lubrificanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli sono esenti da imposte e carichi. Parimenti sono esenti i pezzi di ricambio importati per le avarie di tali veicoli, salva la possibilità di assoggettarli ad una autorizzazione di temporanea importazione. Sono comunque soggetti al pagamento di imposte e dazi i pezzi sostituiti, salvo che vengano rispediti o distrutti sotto vigilanza

o posti a disposizione delle Autorità del Paese. L'equipaggio può portare sul veicolo normali attrezzi di riparazione dei veicoli stessi, mentre l'importazione di oggetti personali è soggetta alla normativa del Paese ove si svolge il trasporto (articolo 9);

l'applicazione della legge nazionale per tutte le materie non regolate dall'Accordo stesso (articolo 10);

le sanzioni da applicare, da parte dell'Autorità del Paese di stabilimento, ai vettori che non rispettano le disposizioni dell'Accordo e le condizioni fissate nel permesso di trasporto nell'esercizio dei trasporti (diffida, sospensione o revoca delle autorizzazioni concesse). È fatta comunque salva ogni decisione adottata secondo la normativa nazionale da organi giudiziari o amministrativi del Paese in

cui sono state commesse e rilevate le violazioni (articolo 11);

che le Autorità competenti ad attuare l'accordo sono i Ministeri dei trasporti dei due Paesi contraenti (articolo 12);

le condizioni di pagamento (valuta convertibile e liberamente trasferibile) dei servizi di trasporto, ove non esistano altri Accordi di pagamento (articolo 13);

l'istituzione di una Commissione mista per una buona gestione dell'Accordo stesso, che deve riunirsi alternativamente nei due Paesi contraenti (articolo 14).

All'articolo 15 dell'atto viene precisato, inoltre, che l'Accordo non incide su impegni internazionali assunti dalle Parti contraenti.

Concludono l'Accordo (articolo 16) le clausole di rito circa la sua validità e l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iran in materia di trasporti internazionali di merci su strada comporta un onere per la costituzione di un'apposita Commissione mista (articolo 14), che si riunirà alternativamente in Italia e in Iran.

Nella ipotesi di una missione ogni due anni in Iran di tre funzionari italiani per la durata di tre giorni e dell'utilizzo di un interprete in occasione delle riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni) L. 1.620.000

diaria giornaliera \$ USA 83, al cambio di lire 1.700 = lire 141.000, cui si aggiungono lire 42.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 183.000 viene ridotto di lire 47.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 136.000 + lire 38.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 174.000 x 3 persone x 3 giorni) » 1.566.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Teheran (lire 3.985.000 x 3 persone = lire 11.955.000 + lire 598.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 12.553.000

Spese di interprete:

(lire 500.000 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni) » 3.000.000

Totale onere (articolo 14) L. 18.739.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997 e per ciascuno dei bienni successivi, è di lire 18.739.000, in cifra tonda lire 19.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché dell'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A C C O R D O
PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
T R A
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

P R E A M B O L O


Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito citati come "Parti contraenti", desiderando regolare ed incoraggiare il trasporto internazionale su strada di merci tra i loro paesi e in transito sui loro territori, hanno convenuto quanto segue:

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

- 1) Per "vettore" si intende una persona fisica o giuridica residente in Iran o in Italia che sia autorizzata, in forza delle leggi vigenti nel rispettivo paese, ad effettuare trasporto internazionale su strada di merci.


SARIN



- 2) Per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore impiegabile su strada ed ogni rimorchio e semi-rimorchio, volti ad essere qui collegati nei modi seguenti:
- a) costruiti per trasportare merci (veicolo merci);
 - b) registrato nel territorio di una delle due Parti Contraenti.

In materia di veicoli merci, il termine "veicolo" si riferisce ad ogni veicolo singolo o ad un insieme di veicoli, perchè entrambi, l'unità di trazione (autocarro o trattore) e il suo rimorchio o semi-rimorchio, siano registrati nello stesso territorio.

ARTICOLO 2

CAMPO D'APPLICAZIONE



Ai sensi del presente Accordo, i vettori sono autorizzati a trasportare su strade merci tramite veicoli tra i territori delle Parti Contraenti o in transito sui loro territori.

TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 3

Il trasporto di merci tramite veicoli registrati nei territori delle Parti Contraenti richiedono un'autorizzazione:

- a) tra i territori delle Parti Contraenti;
- b) in transito sui loro territori;
- c) quando si parte dal territorio dell'altra Parte Contraente alla volta di uno Stato Terzo, ovvero quando provenien



do da uno Stato Terzo si giunge in quello dell'altra Parte Contraente purchè si tratti dello stesso viaggio e purchè, seguendo la rotta normale, il veicolo attraversi il paese in cui è registrato.

Un tale permesso è valido ad uso di un veicolo o di un insieme di veicoli. È rilasciato per uno specifico periodo di tempo e in ogni caso riguarda un solo viaggio.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONI

- 1) La Commissione Mista, di cui all'art. 14, deciderà il tipo e il numero dei permessi, su base di reciprocità.
 - a) I permessi necessari ai veicoli iraniani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Italiana, saranno rilasciati dalle competenti autorità iraniane su moduli speciali inviati dalle competenti autorità italiane in conformità con il contingente fissato dalla Commissione Mista.
 - b) I permessi necessari ai veicoli italiani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, saranno rilasciati dalle competenti autorità italiane su moduli speciali inviati dalle competenti autorità iraniane in conformità con il contingente fissato dalla Commissione Mista.
- 2) I permessi debbono essere utilizzati per un solo viaggio (andata e ritorno) e saranno validi per un lasso di tempo pari a 3 mesi a partire dalla data di rilascio.

ARTICOLO 5

OPERAZIONI ECCEZIONALI DI TRASPORTO


- a) Qualora le dimensioni, il peso o la pressione assiale del veicolo superi i limiti massimi permessi nel territorio di

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

una delle Parti Contraenti, il veicolo necessita di un'autorizzazione speciale da parte dell'autorità competente della Parte contraente interessata.

- b) Qualora tale autorizzazione preveda che il veicolo debba utilizzare una rotta specifica, i trasporti sono permessi solo su detta rotta.


5-2/1/15



DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

CONTROLLO DEI DOCUMENTI

- a) I permessi ed ogni altro documento richiesto ai sensi del presente Accordo debbono essere tenuti sul veicolo ed esibiti su richiesta delle autorità competenti delle Parti Contraenti.
- b) I permessi di cui al presente Accordo debbono essere timbrati all'entrata ed all'uscita, da parte delle autorità competenti dello Stato per cui sono stati rilasciati.

ARTICOLO 7

PROIBIZIONI DEL TRASPORTO INTERNO

Le disposizioni del presente Accordo non permettono ai vettori di una delle Parti Contraenti di trasportare merci all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente da un punto all'altro nell'ambito dello stesso territorio.

ARTICOLO 8

IMPOSTE E CARICHI

1. I vettori di una Parte Contraente che trasportino merci verso il territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità al presente Accordo, devono versare le imposte ed i carichi dovuti per i veicoli e per la loro circolazione, nonché per le operazioni di trasporto secondo le leggi e i regolamenti nazionali di quest'ultima.

2
5/11/13

Adriano

2. La Commissione Mista esaminerà la possibilità di concedere esenzioni e/o riduzioni delle sopramenzionate imposte e carichi di reciprocità. Ogni proposta di detta Commissione a questo riguardo sarà soggetta all'approvazione ed alla ratifica delle autorità competenti di ognuna delle Parti Contraenti secondo le proprie leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9

FORMALITA' DOGANALI

1. La temporanea importazione di veicoli nel territorio dell'altra Parte Contraente è soggetta alle leggi ed ai regolamenti nazionali di quella Parte Contraente.
2. Il combustibile ed i lubrificanti contenuti nei serbatoi standar del veicolo di una delle Parti Contraenti temporaneamente importato nel territorio dell'altra Parte contraente saranno esenti da cariche imposte di importazioni e non saranno soggetti a proibizioni e restrizioni, purchè i serbatoi siano quelli inizialmente installati dalla casa di costruzione del veicolo e direttamente collegati al motore
3. I pezzi di ricambio importati al fine di riparare un determinato veicolo, che sia già stato temporaneamente importato, saranno temporaneamente ammessi, esenti da carichi e imposte di importazione, e non saranno soggetti ad alcuna proibizione o restrizione. Le Parti Contraenti possono richiedere che tali pezzi di ricambio vengano registrati su una autorizzazione temporanea di importazione. I pezzi di ricambio

52/1/10

Stu

che siano stati sostituiti devono essere soggetti al pagamento di imposte e dazi di importazione, oppure riesportati o distrutti sotto la supervisione delle autorità competenti dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, o posti a libera disposizione di queste autorità, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali del paese in cui i sopracitati pezzi di ricambio erano stati importati.

4. L'equipaggio del veicolo stradale viene autorizzato a portare con sé attrezzi di riparazione temporanea normalmente tenuti nei veicoli e necessari durante il viaggio.

L'importazione degli effetti personali dell'equipaggio del veicolo stradale di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione nazionale di quest'ultima.

ARTICOLO 10

APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Per tutte quelle materie non regolate dal presente Accordo, i vettori e gli equipaggi dei veicoli di una Parte Contraente devono rispettare le disposizioni e i regolamenti legali della altra Parte Contraente, in particolare quelli che regolano la sicurezza della circolazione dei veicoli in viaggio sul territorio di quest'ultima o durante la loro sosta in essa.

2/11
82/1/13

Alte


ARTICOLO 11
VIOLAZIONI

- 1) Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni del presente Accordo o le condizioni fissate nel permesso di trasporto, l'autorità competente del paese in cui è stato registrato il veicolo può, su richiesta dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente, adottare le seguenti misure:
 - a) diffidare il vettore;
 - b) interrompere il rilascio di permessi al vettore per i trasporti nel territorio della Parte Contraente in cui è stata commessa la violazione, o revocare un permesso precedentemente rilasciato.
- 2) Le autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti si notificheranno a vicenda ogni violazione di cui al paragrafo (1) così come le misure adottate.
- 3) Il presente Articolo non pregiudicherà alcuna misura sancita dalla legge che possa essere adottata dai Tribunali o dalle autorità esecutive della Parte Contraente nel cui territorio sia stata commessa la violazione.

ARTICOLO 12
AUTORITA' COMPETENTI

Le autorità designate per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

Luca
3/11/13



Adri

Nel caso del Governo della Repubblica Islamica dell'Iran:

Il Ministro dei Trasporti

Nel caso del Governo della Repubblica Italiana:

Il Ministero dei Trasporti.

ARTICOLO 13

PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione del presente Ac cordo saranno effettuati in valute convertibili e "liberamente" trasferibili dopo l'adempimento dei relativi oneri fiscali.
2. Qualora venga concluso un accordo per il pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti menzionati al paragrafo 1) dovranno essere effettuati secondo i termini di tale Accordo.

ARTICOLO 14

COMMISSIONE MISTA

- 1) I rappresentanti delle Parti Contraenti costituiranno una Com missione Mista che regolerà tutte le materie concernenti l'at tuazione e l'applicazione del presente Accordo.
- 2) La Commissione Mista si riunirà, su richiesta di ciascuna Parte Contraente, alternativamente in Italia e in Iran.

ARTICOLO 15

Le disposizioni del presente Accordo non invalideranno gli impegni internazionali assunti da una delle Parti Contraenti in base alla sua appartenenza ad un'intesa regionale o sub-regionale, o ad un accordo economico multilaterale a livello internazionale.

44.
32/1/73

[Handwritten signature]

ARTICOLO 16


Entrata in vigore e durata della validità.

- 1) Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che le Parti Contraenti si siano notificate a vicenda, per iscritto, tramite i canali diplomatici, che esse hanno adempiuto ai requisiti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 2) Il presente Accordo viene concluso per un periodo di un anno. Di conseguenza resterà in vigore fatto salvo il diritto di una delle Parti Contraenti di inviare con un preavviso di sei mesi all'altra Parte Contraente, in qualsiasi momento, una notifica scritta di denuncia.

Fatto a ROMA il 25 - 7 - 1990 (3-5-136)
con un preambolo e 16 articoli in 2 copie originali nelle lingue Farsi, Italiana e Inglese, tutti e tre i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo Inglese.

Per


Il Governo della Repubblica
Islamica dell'Iran



5/2/1/13

Per

Il Governo della
Repubblica Italiana



AGREEMENT
ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAN

Preamble

The Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Republic of Italy hereinafter referred to as the "Contracting Parties", desiring to regulate and encourage the international transport by road of goods between their countries and in transit through their territories, have agreed as follows:

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1
Definitions

- (1) The term "carrier" means a physical or juridical person residing in Iran or in Italy which is licensed by the laws in force in the respective country to effect international transportation of goods by road.
- (2) The term "vehicle" means any motor vehicle used on road, and any trailer or semi-trailer, designed to be coupled thereto, which are:
- a) constructed either to carry more than eight persons excluding the driver (passenger vehicle), or to transport goods (goods vehicle)

A. M. M.

- b) registered in the territory of either of the Contracting Parties.

With regard to the goods vehicle, the term "vehicle" shall refer to any single vehicle or a combination of vehicles, provided that both, the tractive unit (truck or tractor) and its trailer or semi-trailer are registered in the same territory.

Article 2

Scope

Under this Agreement, the carriers are entitled to transport goods by road in vehicles between the territories of the Contracting Parties or in transit through their territories.


TRANSPORT OF GOODS

Article 3

The carriage of goods by the vehicles registered in the territories of the Contracting Parties shall require a permit:

- a) between the territories of the Contracting Parties;
- b) in transit through their territories;
- c) when starting from the territory of the other Contracting Party for a third country or when coming from a third country to the territory of the other Contracting Party, provided that during the same journey and following the normal route the vehicle crosses the country in which it is registered.

Such a permit will be valid for the use of one vehicle or a combination of vehicles. It shall be issued for a specific period of time and shall in each case cover one journey.

-4





Article 4
Permits

1. The Joint Commission, mentioned in Article 14, will decide upon the type and number of permits, on a reciprocal basis.
 - (a) The permits necessary for Iranian vehicles, which travel to the territory of the Republic of Italy, shall be issued by the pertinent Iranian authorities on special forms sent by the pertinent Italian authorities in accordance with the quota laid down by the Joint Commission.
 - (b) The permits necessary for Italian vehicles, which travel to the territory of the Islamic Republic of Iran, shall be issued by the pertinent Italian authorities on special forms sent by the pertinent Iranian authorities in accordance with the quota laid down by the Joint Commission.
2. Permits are to be used for a single trip (outward and return) and shall remain valid for a period of three months as of the date of issue.

Article 5
Exceptional Transport Operations

- (a) If dimensions, weight, or the axle pressure of the vehicle exceeds the maximum limits permitted in the territory of either Contracting Party, the vehicle requires a special authorization from the competent authority of the Contracting Party concerned.



- (b) Where such authorization stipulates that the vehicle must use a specific route, transports are only permissible on that route.

GENERAL PROVISIONS

Article 6 Control of Documents

- (a) The permits and any other documents required under this Agreement shall be carried on the vehicle and produced on request to the competent authorities of the Contracting Parties.
- (b) The permits referred to in the present Agreement are to be stamped on entry and exit by the competent authorities of the state for which they have been issued.

Article 7 Prohibition of Internal Transportation

The provisions of this Agreement shall not permit the carriers of either Contracting Parties to carry goods within the territory of the other Contracting Party from one point to another within the same territory.



Article 8
Taxes and charges

1. The carriers of one Contracting Party transporting goods to the territory of the other Contracting Party in compliance with the present Agreement shall pay taxes and charges due for vehicles, circulation of them, as well as transport operations according to national laws and regulations of the latter.
2. The Joint Commission shall examine the possibility of granting exemption and/or reductions on the above mentioned taxes and charges, on a reciprocal basis. Any proposal of the said Commission in this regard shall be subject to the approval and ratification of the competent authorities of each Contracting Party according to its national laws and regulations.

Article 9
Custom formalities

- (1) The temporary importation of vehicle to the territory of the other Contracting Party is subject to the national laws and regulations of that Contracting Party.
- (2) Fuel and lubricants contained in the standard tanks of the vehicle of one of the Contracting Parties temporarily imported into the territory of the other Contracting Party shall be exempted from import duties and taxes and shall not be subject to prohibitions and restrictions, provided that the tanks are the ones initially installed by the manufacturer of the vehicle and directly connected with the engine.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'A. M. M. M.', located to the right of the text of Article 9(2).




A large, stylized handwritten mark or signature on the left side of the page, consisting of a long horizontal line with a loop at the end and a vertical line extending downwards.

- (3) Spare parts imported in order to repair a specific vehicle, which has already been temporarily imported, shall be temporarily admitted free of import duties and taxes and with no import prohibition or restriction. The Contracting Parties may require such parts to be recorded on a temporary import permit.

Spare parts which have been replaced must be subject to the payment of import duties and taxes, or re-exported, or destroyed under the supervision of the relevant authorities after obtaining the necessary authorization, or placed at the free disposal of these authorities in accordance with the national laws and regulations of the country in which the afore-mentioned parts were imported in.

- (4) The crew of the road vehicle shall be allowed to carry along with them temporarily repair tools normally carried in the vehicles and needed during the journey.

Importation of personal effects of the crew of the road vehicle of either Contracting Party into the territory of the other Contracting Party shall be subject to the national legislation of the latter.



Article 10

Application of National legislation

For all matters which are not regulated by this Agreement, carriers and the crews of vehicles of one Contracting Party must respect the legal provision and regulations of the other Contracting Party, particularly those governing traffic-safety while they are driving in the territory of the latter or during their stay therein.

Article 11

Violations

- (1) If a carrier or the crew of the vehicle infringe the laws and regulations applicable in the territory of the other Contracting Party, the provisions of this Agreement or the conditions stated in the transport permit, the competent authority of the country where the vehicle is registered may at the request of the competent authority of the other Contracting Party take the following steps:
 - (a) issue a warning to the carrier;
 - (b) discontinue the issuance of permits to the carrier for transports in the territory of the Contracting Party where the infringement was committed, or revoke a permit previously issued.
- (2) The competent authorities of both Contracting Parties will inform each other of any infringement according to paragraph (1) as well as the measures taken.



- (3) This Article shall apply without prejudice to any steps provided for by law which may be taken by courts or executive authorities of the Contracting Party in whose territory the infringement is committed.

Article 12
Competent Authorities

Competent Authorities designated for the implementation of this Agreement shall be as follows:

In the case of the Government of the Islamic Republic of Iran:

The Ministry of Roads and Transportation

In the case of the Government of the Republic of Italy:

The Ministry of Transport

Article 13
Payments

1. All payments deriving from the application of the present Agreement shall be made in currencies which are convertible and freely transferable after all settlements of relative fiscal obligations.
2. If an agreement for payment between the two Contracting Parties is concluded, payments referred to in paragraph 1 shall be effected according to the terms of such agreement.




Article 14
Joint Commission

- (1) The representatives of the Contracting Parties shall set up a Joint Commission that will regulate all questions regarding the implementation and application of the present Agreement.
- (2) The Joint Commission shall convene at the request of each Contracting Party alternately in Iran or Italy .

Article 15

The provisions of the present Agreement shall not invalidate the international commitments undertaken by either Contracting Party based on the membership in a regional or subregional arrangement, economic multilateral international agreement.




Article 16

Entry into force and duration of validity

- (1) This Agreement shall enter into force sixty days after the Contracting Parties have notified each other in writing through diplomatic channels that they have complied with the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement.
- (2) This Agreement is concluded for a period of one year.
Thereafter it shall remain in force subject to the right of either Contracting Party to give to the other Contracting Party, at any time, a six-month written notice of termination.

Done in Rome on 25 - 7 - 1990 (3-5-1369)
in one preamble and sixteen articles in two original copies in the Farsi, Italian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.


For
The Government of the
Islamic Republic of
Iran


For
The Government of the
Republic of
Italy

